



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BROLETTO"

LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO

Loc. Pitz'e Serra - 09045 QUARTU SANT'ELENA

Tel. 070 868053 - Fax 070 869026- E-mail: cais017006@istruzione.it

Web:<http://liceoscientificoartisticobroletto.edu.it/>

ESTRATTO REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 20 - REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

- L'ingresso in aula, alla prima ora, avviene almeno 5 minuti prima rispetto a quello degli studenti e delle studentesse e quanto mai solleciti debbono essere i cambi tra un'ora e l'altra di lezione.
- Senza autorizzazione del Dirigente Scolastico (o di un suo collaboratore) non è possibile abbandonare l'aula durante l'ora di lezione, salvo casi di strettissima necessità e previa richiesta di sorveglianza degli studenti da parte del collaboratore scolastico del piano.
- Tanto meno l'uscita dall'aula può essere consentita alle studentesse e agli studenti, fatti sempre salvi i casi di strettissima necessità (uscita in bagno uno alla volta) o di espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o delegato.
- Al termine della ricreazione i docenti debbono fare immediato rientro in aula, richiamando eventualmente le studentesse o gli studenti ritardatari. Lo studente o la studentessa che ritardi abitualmente nel rientro in aula dovrà prima essere ammonito, connotato sul registro di Classe, quindi inviato dal Dirigente Scolastico (o suo collaboratore) per eventuali ulteriori provvedimenti.
- Non è consentito agli studenti e alle studentesse consumare alimenti o bevande durante le ore di lezione, salvo autorizzazione da parte del docente per cause di necessità (malessere, ecc.).
- Di norma i docenti non possono consentire uscite anticipate rispetto al normale orario delle lezioni. Specifiche autorizzazioni in tal senso potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico (o da un suo collaboratore o delegato).
- I docenti devono programmare con congruo anticipo le fotocopie per uso didattico, che potranno essere effettuate soltanto da personale autorizzato o autonomamente esclusivamente con i fotocopiatori presenti nelle aule professori.

Art.26 - ALL'INGRESSO, DURANTE LE LEZIONI E ALL'USCITA

- A garanzia del dovere di vigilanza, l'ingresso in aula dei docenti dovrà avvenire almeno cinque minuti prima di quello degli studenti.
- Assenze ingiustificate o protratte dall'aula da parte delle studentesse e degli studenti andranno annotate sul registro di classe e opportunamente sanzionate.

- Ogni violazione del regolamento di istituto andrà annotata sul registro di classe e opportunamente sanzionata.
- Qualora un docente debba per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe (o, per cause di forza maggiore, non essere in condizione di arrivare tempestivamente in classe) dovrà avvisare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili temporaneamente sulle studentesse e sugli studenti.
- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di uno studente o una studentessa per volta (esclusivamente per andare in bagno o per motivi considerati validi dal docente), fatta eccezione per casi seriamente motivati.
- I docenti avranno cura che l'aula venga tenuta in condizioni decorose senza carta o altri rifiuti sui banchi e sul pavimento
- Al termine delle lezioni spetta al personale docente in orario vigilare sulla composta ed ordinata uscita degli studenti e delle studentesse e accertarsi che i locali utilizzati siano lasciati in ordine.
- Eventuali danni riscontrati agli arredi o ai locali scolastici devono essere segnalati in Presidenza. I danni provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

Art. 27 - DURANTE LA RICREAZIONE

- La ricreazione si svolge nei cortili interni di pertinenza dell'Istituto ed entro i confini di questi.
- Durante la ricreazione la vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è esercitata dai docenti in servizio dell'ora che precede e segue la ricreazione coadiuvati dai collaboratori scolastici (o, in alternativa, se predisposti, secondo i turni di vigilanza stabiliti dall'Ufficio di Presidenza ed affissi all'Albo).
- Perché la vigilanza risulti possibile ed efficace e sia legittimo richiamare la responsabilità dei docenti, nel quarto d'ora che precede e durante tutto il periodo della ricreazione, fino al totale rientro in aula degli studenti e delle studentesse, ogni accesso ai cortili dell'Istituto resterà chiuso o verrà adeguatamente controllato dal personale ausiliario a ciò specificamente destinato.
- Per le classi che svolgono la sesta ora è concessa una pausa di 10 minuti, da svolgersi nell'aula, all'inizio della sesta ora sotto la vigilanza dell'insegnante dell'ora interessata; in questo caso potrà essere concesso a studenti e studentesse di uscire dall'aula anche due per volta.

Art. 28 - DURANTE LE ASSEMBLEE D'ISTITUTO

- Durante le Assemblee d'Istituto la vigilanza spetta al Dirigente Scolastico o alle persone da lui delegate.

Art.29 - DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE

- L'obbligo della vigilanza e la relativa responsabilità legata al comportamento di minori non vengono meno durante le assemblee di classe, anche quando per opportunità altro motivo, il docente ritenga di non dover assistere allo svolgimento delle stesse.
- In tale ipotesi il docente dovrà comunque porsi in condizioni di poter prontamente intervenire e di interrompere eventualmente l'assemblea, con conseguente ripristino dell'attività didattica, qualora ne

constati l'irregolare e turbolento svolgimento.

Art.30 - ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE IN PALESTRA

- La vigilanza durante lo spostamento degli studenti e delle studentesse dalle aule agli impianti sportivi e viceversa è di competenza dei docenti di Scienze motorie e sportive, eventualmente coadiuvati dal personale ausiliario.

Art. 31 - IN CASO DI ASSENZA DEI DOCENTI

- I collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare la vigilanza sugli studenti e sulle studentesse nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in caso di momentanea assenza dei/delle docenti.

Art.32 - IN OCCASIONE DI SCIOPERO

- In occasione di sciopero del personale, in base ai commi 3, 4 dell'art. 2 delle norme di vigilanza del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, la vigilanza sarà assicurata dal personale non scioperante.

Art.38 - REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Il personale non può assentarsi dalla postazione di servizio assegnatagli senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del DSGA. Il DSGA è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico ogni eventuale inadempienza.

In particolare i collaboratori scolastici:

- Devono essere presenti nelle zone di loro competenza ed esercitare la vigilanza sugli studenti e sulle studentesse.
- Devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza.
- Devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dell'aula per evitare che la classe resti incustodita.
- Devono vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti e delle studentesse, in particolare durante gli intervalli, sorvegliarli in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante.
- Ove accertino situazioni di disagio, di disordine o di pericolo, devono prontamente comunicarle in Segreteria.
- Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
- Favoriscono l'integrazione e assistono all'occorrenza studenti e studentesse.
- Riaccompagnano nelle loro classi studenti e studentesse che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi.
- Controllano ed evitano l'accesso a scuola di persone estranee.
- Segnalano eventuali danni agli arredi e ai locali scolastici.
- Accolgono il genitore dello studente minore che vuole richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.
- Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi. In ogni caso

tutte le circolari e gli avvisi presenti all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi scolastici o pubblicati nel sito web dell'Istituto si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.

Art. 39 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Gli studenti e le studentesse sono tenuti/e a:

- frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di Classe e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per sé stessi;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a non arrecare danni a sé medesimi e al patrimonio della scuola.

Sul piano della salvaguardia dei beni comuni ciò comporta, in particolare, che:

- non si sporchino o si scalfiscano i muri;
- non si danneggino gli arredi;
- non si deturpino con i rifiuti i locali, i servizi, i cortili e gli spazi verdi.
-
- Gli studenti e le studentesse che utilizzano auto e scooter possono posteggiarli nel cortile interno. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza sugli stessi.
- Durante le lezioni gli studenti e le studentesse possono uscire dall'aula solo con il permesso dell'insegnante e in ogni caso non più di uno/a per volta.
- Al cambio dell'ora gli studenti devono attendere il docente in classe senza allontanarsi dall'aula e senza disturbare le lezioni che si svolgono nelle classi contigue.
- Non è consentito sostare negli anditi e nei pianerottoli delle scale di emergenza.
- È fatto assoluto divieto di fumare dentro i locali scolastici, bagni compresi. Ogni trasgressione sarà punita a norma di legge.
- È assolutamente vietato fare uso dei telefonini durante l'ora di lezione, salvo autorizzazione da parte del docente per esclusivi fini didattici. Si ricorda che è assolutamente vietato eseguire foto o filmati non autorizzati all'interno delle strutture scolastiche.
- I distributori alimentari e delle bevande possono essere usati solo prima dell'inizio delle lezioni, all'ora della ricreazione e dopo la fine delle lezioni.
- Per la prenotazione delle merende (da intendersi quale esclusiva consegna dell'elenco) è consentita l'uscita, durante la seconda o terza ora, di uno studente o una studentessa per classe. L'elenco delle richieste non va predisposto durante le ore di lezione.
- Gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti devono essere usati correttamente.

Art. 40 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

- Di eventuali danni all'arredamento, alle strutture degli edifici ed al materiale didattico saranno chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o l'intera classe ove impedisca l'individuazione dei

responsabili.

Art. 41 - DIVIETO DI FUMO E DI USO DI BEVANDE ALCOLICHE

- È vietato fumare in tutti i locali scolastici, comprese le pertinenze.
- È assolutamente vietato, anche ai maggiorenni, introdurre o consumare all'interno dell'Istituto sostanze alcoliche.

Art. 42 - USO DEI BAGNI

- Sono assolutamente vietati gli assembramenti nei bagni; pertanto, sia durante le lezioni sia al cambio delle stesse, non è consentito a più di uno studente o una studentessa per volta assentarsi dall'aula per recarsi in bagno.
- Per consentire un giusto avvicendamento è vietato trattenersi nei bagni oltre il tempo strettamente necessario.
- I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
- I collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni contravvenzione alle suddette norme.

Art. 43 - INIZIO E SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

- La presenza degli studenti e delle studentesse è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte le attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
- Gli studenti e le studentesse devono presentarsi a scuola secondo gli orari fissati annualmente dal Consiglio d'Istituto e fare ingresso in aula al primo suono della campana, nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni e devono avviarsi sollecitamente e compostamente in aula.
- In caso di intemperie possono essere ammessi nell'atrio anche prima.
- Gli studenti e le studentesse che alla prima ora si presentano in ritardo entro i 5 minuti possono essere ammessi in aula se provvisti di giustificazione; se sprovvisti, potranno essere ammessi in classe a giudizio del docente. I ritardi vengono annotati sul Registro di classe, sia nella casella del giorno sia nel quadro generale delle assenze, e devono essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il registro elettronico.
- Per i ritardi oltre i 5 minuti, gli studenti e le studentesse potranno essere ammessi/e in classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
- L'ingresso in aula in ritardo non sarà consentito in caso di recidiva. Gli studenti e le studentesse minorenni saranno comunque trattenuti/e a scuola per l'intera durata delle ore di lezione previste per la giornata, salva diversa disposizione della famiglia che del fatto sarà tempestivamente informata telefonicamente.
- Deroghe eccezionali in ordine all'orario d'ingresso e di uscita da scuola potranno essere accordate, unicamente dal Dirigente Scolastico, agli studenti e alle studentesse provenienti da paesi o località che presentino particolari problemi legati agli orari dei mezzi di trasporto.
- Non si può essere ammessi alla seconda ora; specifica autorizzazione in tal senso potrà essere

data esclusivamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con il limite di 5 ingressi alla seconda ora per quadrimestre.

- L'uscita da scuola prima del termine delle lezioni sarà autorizzata, dal Dirigente Scolastico o dal delegato, esclusivamente se richiesta personalmente dai genitori per giustificati motivi.
- Gli studenti e le studentesse minorenni potranno uscire solo se accompagnati/e da un genitore. L'uscita anticipata di studenti e studentesse maggiorenni è possibile solo se è stata preventivamente depositata delega da parte dei genitori e comunque non in caso di malessere dello studente o della studentessa.
- Sono giustificabili esclusivamente le assenze dovute a malattia o altre cause di forza maggiore e quelle dovute a gravi motivi di famiglia.
- Tutte le assenze e i ritardi degli studenti e delle studentesse, minorenni e maggiorenni, qualunque ne sia il motivo, devono essere giustificati puntualmente al rientro a scuola all'inizio delle lezioni. Sono all'uopo delegati i docenti della prima ora che preliminarmente valuteranno con attenzione le motivazioni addotte.
- La mancata produzione della giustificazione rappresenta mancanza ai propri doveri.
- Gli studenti e le studentesse minorenni devono essere giustificati da chi esercita la potestà genitoriale, personalmente o per iscritto.
- Gli studenti e le studentesse maggiorenni si auto giustificano facendo uso del registro elettronico.
- Le giustificazioni sul registro elettronico per gli studenti e le studentesse minorenni devono essere compilate interamente dal genitore. Verranno annullati i libretti che presentino firme in bianco o apposte prima che le assenze siano effettivamente maturate.
- Le famiglie o gli studenti e le studentesse maggiorenni sono tenuti/e a possedere e conservare i codici di accesso al registro elettronico; nel caso di smarrimento o problemi tecnici sono tenuti a rivolgersi con sollecitudine alla Segreteria didattica per ottenere nuovi codici o risolvere le eventuali difficoltà.

Art. 44 - AMMISSIONE PROVVISORIA

Lo studente o la studentessa privo/a delle giustificazioni sul registro elettronico potrà, a giudizio del docente delegato, essere ammesso provvisoriamente in aula.

- Lo studente o la studentessa privo/a di giustificazione anche nel giorno successivo, se maggiorenne, potrà essere rinvio/a a casa dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore o delegato; se minorenni verrà comunque trattenuto/a presso la scuola ed in ogni caso verrà data tempestiva comunicazione alla famiglia.

Art.45 - GIUSTIFICAZIONE MEDIANTE LA PRESENZA DEL GENITORE

- Dopo 5 giorni di assenza, anche non consecutivi, nell'arco di ciascun quadrimestre, è obbligatoria la presenza del genitore.
- Dopo 5 giorni di assenza consecutivi (comprensivi di eventuali giorni di interruzione dell'attività didattica), dunque dal sesto giorno di assenza, è necessario presentare il certificato medico che attesti lo stato di salute dello studente.

- Ai genitori è consentito un margine di 10 giorni per presentarsi in istituto. Prima del loro intervento lo studente potrà essere ammesso in classe sulla base di quanto annotato sul registro elettronico.
- Nell'annotazione sul registro di classe dell'ammissione provvisoria sarà specificato, su segnalazione dello studente, il giorno indicato dal genitore per la sua presenza in Istituto.

Art. 46 - ASSENZE COLLETTIVE

- Sono da considerarsi assenze collettive quelle effettuate da oltre la metà della classe.
- Le assenze collettive per partecipazioni a manifestazioni pubbliche dovranno in ogni caso essere giustificate dai genitori
- Le assenze collettive per qualunque altra motivazione sono considerate ingiustificabili e andranno opportunamente sanzionate. Qualora i singoli studenti o le singole studentesse motivino l'assenza adducendo motivi di salute o gravi motivi familiari la veridicità di tali motivi sarà comprovata con adeguata documentazione e per i minori la dichiarazione del genitore dovrà essere resa personalmente dinanzi al Dirigente Scolastico o suo delegato.
- Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare due o più studenti o studentesse maggiorenni, in rappresentanza dell'Istituto, a partecipare a manifestazioni promosse a livello locale o nazionale e riguardanti il diritto allo studio o altra circostanza di particolare rilievo culturale, morale e civile.

Art.47 – RICREAZIONE

- L'intervallo ricreativo ha la durata di 15 minuti e si colloca tra la terza e la quarta ora di lezione; nel suddetto intervallo gli studenti e le studentesse possono uscire dalle rispettive aule e recarsi nel cortile interno dell'Istituto. Il personale docente della terza e quarta ora (o dell'eventuale turno) vigilerà sul comportamento degli studenti e delle studentesse in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle cose ed alle persone.
- È assolutamente vietato uscire dall'Istituto, severi provvedimenti verranno adottati a carico di chi violi tale divieto.
- Al suono della campana che segna la fine della ricreazione deve farsi immediato rientro in aula. Lo studente o la studentessa che ritardi abitualmente verrà dapprima ammonito/a con nota sul registro di classe, quindi inviato/a dal Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori provvedimenti.
- Con la ripresa delle lezioni, al termine della ricreazione, non è consentito continuare in aula la consumazione di alimenti e bevande.

Art.55 - INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI DOCENTI

- Alle Assemblee studentesche hanno diritto di assistere il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ed i docenti che lo desiderino.
- Il Dirigente Scolastico ha potere di intervenire, e di sospendere le assemblee, nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle medesime. Analogo potere è riconosciuto ai docenti ai quali è delegato il dovere di vigilanza.

Art.56 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Per questa finalità possono essere affiancati da supporti offerti dall'istituto come il servizio di mediazione tra pari. I provvedimenti disciplinari devono essere commisurati alle infrazioni commesse.

- La responsabilità disciplinare è personale.

- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

- In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- Lo studente o la studentessa resosi responsabile di danni materiali è tenuto/a alla riparazione del danno.

- Dei suddetti danni materiali è tenuta al risarcimento l'intera classe ove impedisca l'individuazione dei responsabili.

- Le sanzioni ed i provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale e non potranno superare i quindici giorni, eccetto i casi di reato penalmente perseguibile.

- Nel caso in cui si adotti un provvedimento di allontanamento a norma del precedente comma, l'Istituto si impegna a mantenere rapporti con lo studente o con la studentessa e con la famiglia, tali da favorire il reinserimento nella comunità scolastica.

Art.57 - AZIONI CHE COMPORTANO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si considerano infrazioni per le quali la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare relativo è rimessa al docente con richiamo verbale o ammonizione scritta:

- disturbo durante la lezione da parte di singoli studenti o studentesse;
- ritardo nell'arrivo a scuola e nel rientro in classe dopo l'intervallo;
- occasionale rifiuto nell'adempimento degli impegni scolastici (compiti a casa, esercitazioni, lavoro di tipo vario, verifiche in classe);
- non puntuale giustificazione delle assenze;
- utilizzo del telefono cellulare e/o di altro strumento elettronico non autorizzato (il docente provvederà al ritiro di detto strumento che verrà custodito nei locali scolastici e riconsegnato ai genitori dello studente o della studentessa).

Sono di maggiore gravità, tali da richiedere l'intervento del Capo d'Istituto con richiamo verbale o ammonizione scritta:

- ripetute assenze ingiustificate;
- reiterati ritardi;
- allontanamento dalla classe senza autorizzazione;
- sistematico rifiuto nell'adempimento degli impegni scolastici;
- violazioni alle norme di sicurezza;
- scorretto utilizzo di attrezzature, strumenti e sussidi didattici;

- atti che deturpino con i rifiuti i locali, i servizi, i cortili e gli spazi verdi.

Sarà convocato il Consiglio di Classe per l'eventuale allontanamento dalla scuola fino a 5giorni in caso di:

- oltraggio o grave mancanza di rispetto nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA, dei propri compagni di classe e d'Istituto;
- atti di intolleranza di violenza o di violazione dei diritti umani nei confronti di chiunque;
- danneggiamenti a strutture, arredi, strumenti e materiali di proprietà dell'istituto o assegnati ad esso in uso;
- sistematico rifiuto dell'assolvimento dei propri doveri da parte di una classe o di un gruppo significativo di essa.

Sarà convocato il Consiglio di Classe per l'eventuale sospensione fino a 15 giorni per:

- recidiva dei comportamenti di cui sopra;
- grave danneggiamento volontario di strutture o oggetti di proprietà della scuola;
- fatti gravissimi riconducibili a episodi di violenza fisica o psichica e a gravi fenomeni di bullismo.

Sono demandati al Consiglio di Istituto:

- I provvedimenti disciplinari che prevedano una sospensione superiore ai 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure atti che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).
- Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.58 - TIPOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ORGANISMI COMPETENTI

Il singolo docente o il Capo d'Istituto sono competenti a irrogare le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale e comunicazione ai genitori;
- ammonizione scritta sul registro della classe e comunicazione ai genitori;
- convocazione dei genitori;
- multa per piccoli risarcimenti.

Sono invece di competenza del Consiglio di classe (o eventualmente del Consiglio di Istituto):

- allontanamento dalla comunità scolastica;
- denuncia all'autorità giudiziaria in caso di responsabilità penale o civile dello studente o della studentessa sanzionato/a;
- risarcimenti di rilevante entità.

- Prima di sanzionare il comportamento scorretto, lo studente o la studentessa deve essere invitato/a ad esporre le proprie ragioni, eventualmente accompagnato da testimoni o persone di sua fiducia e ha la facoltà di presentare memorie difensive e di produrre prove e testimonianze a sé favorevoli.
- Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla scuola possono essere convertite e/o integrate da attività di volontariato nell'ambito della comunità stessa, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente o la studentessa ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Art.59 - COMITATO DI GARANZIA

- Contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni gli studenti e le studentesse possono inoltrare ricorso ad un organo interno di garanzia.
- L'organo di garanzia è costituito da 5 membri: Dirigente Scolastico (presidente), 2 docenti, 1 rappresentante degli studenti e delle studentesse e 1 rappresentante dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto all'interno dello stesso organo.

Art.71

- È vietato l'ingresso a scuola di estranei non espressamente autorizzati.
- Il personale dell'Istituto, gli studenti e le studentesse, i genitori, possono utilizzare i locali e gli spazi esterni del medesimo per motivi didattici e culturali, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e senza che si crei alcun intralcio all'attività didattica.
- Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi per l'affissione di comunicati e documenti. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuati i responsabili.
- Per la disciplina delle libertà sindacali si applicano le disposizioni legate alle norme vigenti.
- È vietata all'interno della scuola qualunque attività commerciale e di lucro non espressamente autorizzata dalle autorità competenti e diffondere materiale d'informazione contrario ai principi costituzionali.
- Nelle aule è consentita esclusivamente l'affissione di materiale didattico.
- La scuola rimarrà aperta nel pomeriggio due volte la settimana per ogni esigenza dell'utenza ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per l'espletamento di attività didattiche aggiuntive, riunioni degli organi collegiali, assemblee dei genitori o degli studenti e delle studentesse, per i rapporti scuola famiglie e per ogni altra attività programmata dal Collegio dei Docenti.